



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai signori magistrati:

Antonio Novara	Presidente
Tania Hmeljak	Consigliere rel.
Angelo Piraino	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al **n. 378 / 2019 V.G.** di questa
Corte di Appello, promosso in questo grado

da

tato e difeso dall'avvocato

Reclamante

nei confronti di

ppresentata e difesa dall'

Resistente

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE

Sciogliendo la riserva formulata con il provvedimento del
12.06.2020;

rilevato che, con istanza depositata il 4.01.2018, l
niesto al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 262 co.
2 c.c., la sostituzione del cognome materno del figlio minore
che aveva assunto il cognome della madre

*Corte di Appello di Palermo
prima sezione civile*



vendolo la stessa riconosciuto per prima – con quello paterno o, in subordine, l'aggiunta del cognome paterno, anteponendolo a quello materno:

rilevato che _____ costituita, chiedendo il rigetto dell'istanza o, in subordine, l'aggiunta del cognome paterno;

rilevato che l'adito Tribunale, con decreto del 7/13 novembre 2018, ha disposto che _____ raga il cognome paterno a quello materno, in modo da chiamarsi _____

_____ ha depositato reclamo in data 10.05.2019, con il quale ha chiesto, in via principale, la sostituzione del cognome paterno a quello materno e, in via subordinata, l'aggiunta del cognome paterno, anteponendolo a quello materno;

rilevato che la _____ si è opposta all'accoglimento del reclamo;

rilevato che il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo;

o s s e r v a

Il Tribunale ha aggiunto il cognome paterno dopo il cognome materno, in considerazione della "estrema litigiosità delle parti" e "della disponibilità manifestata dalla Triolo all'aggiunta del cognome paterno", ritenendo che tale soluzione fosse "la più idonea a contemperare i contrapposti diritti alla genitorialità nell'ottica del preminente interesse del minore".

Nel premettere che il riconoscimento tardivo del figlio era dovuto a cause imputabili esclusivamente alla _____ che, dopo la fine della loro relazione sentimentale, aveva rifiutato qualsivoglia contatto con lui, non informandolo neppure della nascita del bambino (avvenuta in data 20.06.2017), il reclamante lamenta



l'erronea applicazione dell'art. 262 c.c., in quanto l'attribuzione del solo cognome paterno – considerata anche la maggiore diffusione sociale del solo patronimico – gioverebbe al minore, aiutandolo a instaurare un sereno, equilibrato e graduale rapporto con il padre, che continua ad essere ostacolato dalla

Il reclamo è fondato.

Nell'attribuire il cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice, investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c., del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola, deve considerare, quale criterio di riferimento, unicamente l'interesse del minore, con esclusione di qualsiasi automaticità in relazione alla prima attribuzione, non essendo configurabile una regola di prevalenza del criterio cronologico o del patronimico (Cass. n. 18161/2019).

Occorre tenere presente, tuttavia, che l'interesse del minore è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, per cui la scelta del giudice - ampiamente discrezionale - deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento (Cass. n. 12640/2015).

Alla luce di tali principi, non sussistendo nella specie alcuna attitudine identificatrice del cognome della data l'ancor tenera età del bambino (3 anni), e considerato che nella società non è comune il doppio cognome, mentre è senz'altro più diffuso l'uso del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità soprattutto in un contesto sociale di non rilevanti dimensioni, quale quello del Comune di residenza del



minore (Comune di Monreale), la scelta più corretta appare quella di sostituire il cognome del padre a quello della madre.

A detta opzione non può essere di ostacolo né il riconoscimento tardivo effettuato dal padre, posto che riconosciuto il minore in data 4.10.2017, non appena ne ha avuto la possibilità, né il conflitto esistente tra i genitori, potendo, anzi, l'attribuzione del solo cognome paterno favorire una graduale riappacificazione tra le parti, nel preminente interesse del minore, che dovrà comunque instaurare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori.

In accoglimento del reclamo e in riforma del decreto impugnato, dunque, va accolta l'istanza di attribuzione al minore, ai sensi dell'art. 262, co. 2 c.c., del cognome paterno sostituzione di quello materno

Considerata la peculiarità della controversia e la natura degli interessi coinvolti, si ritiene equo dichiarare compensate tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in riforma del decreto n. 128 del 2018 del Tribunale di Palermo, dispone che il minore assuma il cognome paterno e la cancellazione del cognome materno

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, al Procuratore della Repubblica in sede e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monreale (atto n. 128, anno 2017, parte I, serie A), per gli adempimenti conseguenziali.



Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Corte di
Appello del 15.07.2020.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Antonio Novara, e dal consigliere relatore dr. Tania Hmeljak, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

